


835
6
DI FIRENZE

REGOLAMENTO

PER LA

CASSA-PENSIONI

E PER LA

CASSA DI MUTUO SOCCORSO

FRA GLI

IMPIEGATI ED AGENTI

DELLA SOCIETÀ ITALIANA

PER LE

STRADE FERRATE MERIDIONALI





RAPPORTO

DEL

DIRETTORE GENERALE

al Consiglio d'Amministrazione

sulla istituzione a favore degli impiegati ed agenti della Società delle ferrovie Meridionali di una Cassa pensioni e di una Cassa di mutuo soccorso.

Aderendo al desiderio espresso dal sig. Presidente in una delle precedenti sedute, mi pregio di presentare all'esame del Consiglio d'Amministrazione un progetto di Regolamento per stabilire una Cassa destinata ad assicurare una pensione di riposo agli impiegati addetti ad un servizio permanente della Società, ed un altro progetto destinato a soccorrere il basso personale, pagato a quindicina, durante le sue malattie, ed a provvedere alle spese di sepoltura, in caso di morte.

Se il Consiglio accorda la sua approvazione ad ambi i progetti, i medesimi saranno sottoposti alla sanzione degli Azionisti nella prossima loro Assemblea ordinaria. Dovendo essi infatti, giusta gli Statuti, approvare il Bilancio preventivo delle spese, parmi che a questo titolo loro spetti di approvare gli uniti Regolamenti, i quali creano a carico della Società un'annua passività da inserirsi nel Bilancio sovradetto.

Tanto l'uno che l'altro progetto furono compilati presso a poco sulle basi di quanto esiste sulle ferrovie francesi e su quelle dell'Alta Italia.

Comincierò a passare in rivista i Regolamenti in vigore in dette ferrovie per la Cassa pensioni, e ne farò man mano il paragone coll'unito progetto.

In tutte le Società la partecipazione alla Cassa è obbligatoria per gli impiegati al di sotto di 35 anni d'età, qualunque sia il loro stipendio, ad eccezione degli Ingegneri dello Stato i quali servono temporariamente le Società. Però nella Società dell'Ovest l'obbligo cessa per gli stipendi superiori alle L. 4,000, e nella Società del

Mezzogiorno per quelli superiori alle L. 3,000. In alcune Società, come in quella dell'Alta Italia, il basso personale è pure ammesso, dietro sua richiesta, a partecipare alla Cassa. In quella di Lione l'ammissione non ha luogo che dopo 5 anni di buon servizio, ed è accordata come premio.

Nell'unito progetto la compartecipazione è obbligatoria per tutti gl'impiegati fissi al di sotto dei 35 anni, o che avevano meno di 35 anni all'epoca della loro assunzione al servizio. È facoltativa dopo 5 anni pel basso personale, come sulla Linea di Lione.

La ritenuta sugli stipendi degli impiegati

nelle Società del Nord, di Lione, dell'Ovest e dell'Alta Italia è del tre per cento;

nella Società del Mezzogiorno del quattro per cento, ed in quella dell'Est del due per cento soltanto.

Il contributo della Società è del due per cento per quella dell'Est e del tre per cento per tutte le altre.

Seguendo l'esempio del maggior numero, si è stabilito nell'unito progetto:

una ritenuta del tre per cento sullo stipendio del compartecipante; un contributo *equivalente* per parte della Società.

Quanto all'età ed al numero d'anni di servizio richiesti pel collocamento a riposo, le diverse Società hanno provveduto nel seguente modo:

Il Nord, il Lione e l'Est accordano il collocamento a riposo all'impiegato che ha compiuto 50 anni d'età e 25 anni di servizio. Se l'impiegato appartiene ai servizi così detti attivi, cioè al servizio d'Esercizio sulle Linee, la durata del servizio è limitata sul Nord e sul Lione a 20 anni, purchè l'impiegato abbia compiuti i 50 anni d'età.

Il Mezzogiorno e l'Alta Italia accordano il collocamento a riposo all'impiegato che ha compiuti i 55 anni d'età e 25 anni di servizio; l'Alta Italia, ad esempio del Nord e del Lione, limita anch'essa a 20 anni il servizio del basso personale dell'Esercizio che ha compiuto i 50 anni d'età, ma esclude da questo beneficio il personale superiore dell'Esercizio, mentre quelle due Società lo includono.

Finalmente l'Ovest accorda il riposo a 60 anni di età, senza limite di anni di servizio.

Nell'unito progetto l'impiegato è collocato a riposo dopo 25 anni di servizio ed all'età di 55 anni. Il basso personale appartenente all'Esercizio può essere collocato a riposo dopo 20 anni di servizio, purchè abbia raggiunto i 50 anni d'età, come sulle ferrovie dell'Alta Italia. Sulle Linee della nostra Società una distinzione di questa natura a favore del basso personale è indispensabile per compensarlo delle malattie a cui va esposto nel disimpegno delle sue funzioni, e per incoraggiarlo all'adempimento dei suoi doveri.

Stabilite le condizioni d'età e di servizio richieste per ottenere il collocamento a riposo, resta ad indicare quale sia lo ammontare della pensione.

Su questo punto le diverse Società seguono una via diversa.

Il Nord accorda una pensione la quale dopo 25 anni di servizio e 50 anni d'età corrisponde all'incirca ai 9|20 del medio ammontare degli stipendi riscossi dall'impiegato, con un aumento di 1|50 circa per ogni anno di ulteriore servizio.

Il Lione accorda dopo 25 anni di servizio e 55 anni d'età una pensione corrispondente alla metà dello stipendio medio riscosso dall'impiegato, con aumento di 1|60 circa per ogni anno di ulteriore servizio.

Il Mezzogiorno accorda dopo 25 anni di servizio e 55 d'età una pensione equivalente alla metà dello stipendio medio dei dieci ultimi anni di servizio.

L'Ovest accorda a 60 anni d'età una pensione di 300 lire per gli stipendi che non oltrepassano le lire 1200
400 » per gli stipendi da. . . . . . 1200 a 1500
500 » id. da. . . . . . 1500 a 2000
600 » id. da. . . . . . 2000 in su.

La pensione è piccola, ma gli stipendi oltre a 4000 lire non sono tenuti a compartecipare alla Cassa.

L'Est parte da un altro principio. La pensione è proporzionata al fondo di Cassa. Il capitale della pensione si ottiene moltiplicando l'ammontare del fondo in Cassa per la somma degli stipendi percepiti dall'impiegato, e dividendo il tutto per la somma di tutti gli stipendi perce-

piti dagli impiegati compartecipanti alla Cassa. L'interesse del capitale così ottenuto costituisce la pensione. È una specie di Tontina stabilita fra tutti gli impiegati. Se si manifesta una grave mortalità fra gl'impiegati, ne approfittano i superstiti. La pensione non sarà superiore ai tre quarti dello stipendio quando questo è inferiore alle lire 1000, ed alla metà dello stesso se superiore alle 6000 lire.

L'Alta Italia adotta anch'essa un principio suo proprio. La pensione è regolata sui versamenti dell'impiegato. Dopo 25 anni di servizio e 55 anni d'età esso ha diritto ad una pensione pari a cinque sesti dei versamenti fatti. In nessun caso questa pensione potrà eccedere i tre quarti del suo ultimo stipendio.

Tutte le Società danno alla vedova ed agli orfani dell'impiegato una pensione eguale alla metà circa di quella da lui goduta, od a cui poteva avere diritto all'epoca della sua morte. L'Alta Italia la fa salire a 2|3.

Nel progetto si è creduto di dover seguire il metodo dell'Alta Italia, come più equo. Ivi infatti la pensione essendo calcolata in base ai fatti versamenti, viene ad essere proporzionata al servizio prestato dall'impiegato ed alla mercede che ha ricevuto in compenso.

Epperciò la pensione normale è calcolata a ragione dei cinque sesti dei fatti versamenti. La pensione massima non potrà eccedere le 6000 lire. V'ha però una differenza coll'Alta Italia, che mentre la vedova e gli orfani hanno diritto a pensione, qualunque sia il servizio prestato dal defunto, si è creduto nel progetto di non far dritto a pensione se non dopo un servizio di 10 anni almeno, limitandosi la Cassa in caso di minor servizio ad assegnare un soccorso per una sola volta. Inoltre nel Regolamento dell'Alta Italia la vedova e gli orfani hanno diritto a due terzi se il defunto era già pensionato, ed alla metà se ancora non lo era.

L'amministrazione della Cassa è nel progetto affidata ad una Commissione di quattro impiegati della Direzione Generale e di un Amministratore per Presidente. Uno dei membri fa le funzioni di Segretario.

Se le pensioni fossero troppo gravose per la Cassa,

è riservata alla Società la facoltà di diminuirle, come anche di aumentare il saggio della ritenuta, salvo però per quelli che già fossero collocati a riposo od avessero compiuti 20 anni di servizio compartecipante alla Cassa.

In caso di scioglimento della Società verrà sciolta pure la Cassa, distribuendo i fondi fra gli aventi diritto in proporzione di quanto può spettare a ciascuno.

Ecco quali sono le disposizioni principali del nuovo Regolamento sulla Cassa pensioni.

Dirò ora due parole sul progetto di Regolamento per la Cassa di mutuo soccorso.

Una istituzione di questa fatta è in vigore presso tutte le ferrovie. Essa ha per iscopo di procurare agli impiegati ammalati l'assistenza gratuita del medico e la somministranza dei medicinali, ed a provvedere alle spese di sepoltura in caso di morte. In alcune ferrovie, come per esempio in quelle dello Stato belga, l'istituzione accorda anche delle pensioni stabili agli operai. Non si è creduto di dover seguire lo stesso sistema, potendo ogni membro permanente del basso personale che tenga buona condotta essere ammesso alla Cassa pensioni.

Per alimentare la Cassa di mutuo soccorso si fa all'impiegato ed all'agente una ritenuta dell'uno e mezzo per cento sul suo stipendio o salario mensile, e la Società dal canto suo contribuisce alla Cassa per egual somma. La partecipazione è obbligatoria per tutti gli impiegati delle Stazioni e delle Linee, facoltativa per quelli della Direzione dell'Esercizio.

La Cassa è amministrata dal Direttore dell'Esercizio coll'assistenza di un Comitato composto di quattro impiegati nominati dal Direttore Generale, e di un Segretario. Il Comitato distribuisce i soccorsi, amministra i fondi, propone al Direttore Generale la nomina e la revoca dei medici curanti, il loro assegnamento e l'approvazione della Tariffa dei medicinali, e pubblica alla fine di ogni anno il Resoconto della sua gestione ed il Bilancio della Cassa. La Società si riserva di aumentare o diminuire la ritenuta secondo i bisogni della Cassa. Finalmente in caso di scioglimento della Cassa, i fondi sono distribuiti ai partecipanti in proporzione dei fatti versamenti.

La Società contribuendo sia alla Cassa pensioni che alla Cassa di soccorso si assume un carico che può valutarsi a cento mila lire annue all'incirca. Quando anche la linea Napoli-Foggia sia compiuta, il concorso della Società salirà a centotrenta mila lire annue circa, crescerà col crescere del traffico, ossia del numero degli impiegati ed agenti.

Ambe le istituzioni sono eccellenti. Assicurando l'avvenire dell'impiegato e dell'agente attento e laborioso, lo incitano ad attendere con crescente impegno al soddisfacimento dei suoi doveri. Tutte le Società di qualche importanza ne sono provviste.

Spetta ora al Consiglio di decidere se la Società Italiana delle Strade ferrate Meridionali debba seguirne l'esempio adottando queste istituzioni per gli impiegati ed agenti che ne dipendono.

IL DIRETTORE GENERALE
BONA.

REGOLAMENTO

DELLA

CASSA PENSIONI



Art. 1°

È istituita presso la Società Italiana delle Strade ferrate Meridionali una Cassa pensioni per gli impiegati ed agenti, loro vedove e figli orfani.

Art. 2°

La dotazione della Cassa pensioni è alimentata:

1° Da una ritenuta del tre per cento fatta mensilmente all'impiegato sul suo emolumento:

2° Da un contributo versato annualmente dalla Società nella Cassa pensioni per egual somma:

3° Dal dodicesimo di ogni aumento di emolumento, da prelevarsi nel primo mese dal quale decorre l'aumento:

4° Dal prodotto dell'impiego dei fondi appartenenti alla Cassa:

5° Dai lasciti e dalle dotazioni fatte a favore della Cassa.

Art. 3°

I quadri annessi al presente Regolamento indicano, per ciascun servizio, la classe d'impiegati sottoposti alla ritenuta e partecipanti alla Cassa pensioni.

Questi quadri possono essere riveduti e modificati dal Consiglio d'Amministrazione sulla proposta del Comitato, bene inteso che queste modificazioni non potranno arrecar pregiudizio ai diritti acquisiti: epperciò gli impiegati che

già parteeipassero alla Cassa continueranno a parteciparvi anche quando il loro impiego fosse soppresso dal quadro dei comparteeipanti.

Art. 4°

La partecipazione alla Cassa pensioni è obbligatoria per gli impiegati compresi nei quadri A, B (categorie *a*, *b*, *c*) e C (categoria *a*) annessi al presente Regolamento, che all'epoca della loro entrata in servizio non avranno compiuta l'età di 35 anni.

Gl'impiegati di eguale categoria assunti in servizio dopo aver compiuti i 35 anni non saranno ammessi a far parte della Cassa se non dietro loro dimanda e per speciale deliberazione del Consiglio.

Nessun impiegato od agente può partecipare alla Cassa se non ha compiuti i venti anni di età.

Art. 5°

Gli agenti compresi nei quadri B (categoria *d*) e C (categoria *b*) non potranno far parte della Cassa se non dopo 5 anni di lodevole e non interrotto servizio permanente, e dietro loro domanda appoggiata dal Capo servizio ed approvata dal Consiglio. La ritenuta comincierà dall'ammissione, ma i 5 anni di servizio antecedente saranno computati nella liquidazione della pensione come se l'agente avesse durante i medesimi appartenuto alla Cassa.

Art. 6°

Gl'impiegati che alla data d'attivazione del presente Regolamento già cuoprivano un posto compreso nel novero di quelli che hanno diritto a pensione, potranno far decorrere questo loro diritto dal giorno della loro assunzione in servizio definitivo quando si sottomettano a versare a rate mensili l'ammontare delle relative ritenute. Questi versamenti supplementari dovranno cominciare al più tardi tre mesi dopo l'attivazione del presente Regolamento, in rate equivalenti al versamento normale, e continuare

senza interruzione fino al compimento della somma dovuta.

Gli impiegati che non versassero se non una parte delle ritenute supplementari non avranno diritto al computo del tempo utile per la pensione se non in proporzione dei fatti versamenti.

I servizi contemplati al presente articolo si potranno far valere dal 1° gennaio 1863 in poi.

Art. 7°

Per gli agenti menzionati all'art. 5° i servizi prestati prima dell'attivazione del presente Regolamento, e dopo il 1° gennaio 1863, potranno esser computati per intero nei 5 anni di prova che debbono precedere la loro ammissione definitiva alla Cassa.

Art. 8°

Avranno diritto alla pensione di riposo gl'impiegati ed agenti i quali avranno 55 anni d'età e 25 anni di servizio, durante i quali abbiano compartecipato alla Cassa

Gli addetti alle categorie *c*, *d* del Quadro B e *b* del Quadro C godranno dello stesso diritto dopo 20 anni di servizio, a condizione che abbiano raggiunta l'età di 50 anni.

Quelli i quali durante la loro carriera, abbenchè applicati a servizi diversi, avranno tuttavia appartenuto a queste ultime categorie per uno spazio di tempo non minore di 12 anni, tanto in servizio continuato che interpolato, godranno nella liquidazione della loro pensione di tutti i vantaggi riservati agli iscritti alle medesime categorie.

Art. 9°

L'impiegato od agente che avrà raggiunto le condizioni di età e di servizio prescritte dall'articolo precedente, avrà diritto ad una pensione di riposo equivalente ai 5|6 dell'ammontare delle somme che ha versate, ma a condizione che questo ammontare non superi i 3|4 del suo ultimo emolumento.

La pensione così determinata sarà aumentata di 1|60 per ogni anno di ulteriore servizio a partire dal giorno in cui scade il suo diritto al riposo. Quest'aumento però non potrà esser fatto a favore di chi avesse raggiunto i 3|4 del suo ultimo emolumento, nè accrescere la pensione al di là di quel massimo a chi ancora non lo avesse raggiunto.

Art. 10°

La pensione di riposo non potrà oltrepassare le 6000 lire annue.

L'impiegato compartecipante alla Cassa, che nel corso della sua carriera giungesse a percepire un emolumento superiore alle dieci mila lire non sarà sottoposto alla ritenuta per la parte del suo emolumento eccedente quella cifra.

La sovvenzione a carico della Società verrà computata nella stessa proporzione.

Art. 11°

Quando l'impiegato od agente abbia raggiunto il limite di età e di servizio prescritto dall'art. 8 può domandare d'essere collocato a riposo ed ottenere la liquidazione della sua pensione.

Art. 12°

Dal suo canto la Società può collocare a riposo l'impiegato od agente che ha raggiunto il limite regolamentare d'età e di servizio. Può altresì collocare a riposo l'impiegato od agente il quale per disgrazie toccate in servizio o per infermità contratta nell'esercizio delle sue funzioni sia da un consulto medico, debitamente ammesso dal Consiglio d'Amministrazione, dichiarato inabile a continuare in esse, quando però il suo servizio attivo abbia avuto almeno una durata di 10 anni. In questo caso gli sarà liquidata la pensione normale che gli può spettare in proporzione dei fatti versamenti, com'è prescritto dall'articolo 9°.

Quando esistessero motivi speciali di riguardo a favore dell'impiegato od agente, potrà la Società aumentarlo, a condizione che l'ammontare della pensione non oltrepassi i 5|8 dell'ultimo emolumento.

Le stesse norme per la liquidazione della pensione saranno seguite per quei compartecipanti i quali contassero almeno dieci anni di servizio e fossero licenziati per soppressione d'impiego.

Art. 13°

La vedova dell'impiegato od agente ha diritto a pensione:

Se il marito all'epoca del suo decesso od era pensionato, o poteva aver diritto a pensione giusta il disposto dell'articolo precedente,

Se il matrimonio fu contratto almeno 5 anni prima del decesso del marito o del suo collocamento a riposo, e quando questi non aveva ancor compiuti i 50 anni d'età.

Non di meno si potrà dalla Società derogare alla prima delle due condizioni richieste al 2° alinea del presente articolo quando il marito fosse deceduto per disgrazie toccate in servizio.

La pensione dovuta alla vedova sarà la metà di quella che poteva spettare al marito, se questi era in servizio attivo all'epoca della sua morte, ed i due terzi della medesima se alla stessa epoca il marito era già pensionato od aveva raggiunto il limite regolamentare di età e di servizio per avervi diritto. In ambi i casi potrà la Società aumentare la pensione della vedova quando il marito fosse deceduto per disgrazie toccate in servizio, o militassero in suo favore dei titoli di speciale riguardo, a condizione però che la pensione non oltrepassi quella che godeva o che poteva spettare al defunto marito.

La vedova del compartecipante che non ha diritto a pensione potrà ricevere per una sola volta a titolo di soccorso un'indennità, il cui ammontare non eccederà sei mesi dell'emolumento o della pensione del defunto marito. Potrà il Consiglio con sua deliberazione rinnovare il soccorso quando e nella misura che crederà opportuna.

Art. 14°

In caso di morte della vedova o quando questa cada nel disposto dell'articolo 17, od anche quando la moglie decedesse prima del marito, la pensione spettante alla vedova passerà ai figli minori del compartecipante deceduto. Sarà divisa in parti uguali, e cesserà per ciascuno all'età di 18 anni, od anche prima, se i maschi entrassero al servizio della Società e le femmine contraessero matrimonio.

Gli orfani minori di un compartecipante deceduto senza diritto a pensione potranno ricevere collettivamente e per una sola volta un'indennità a titolo di soccorso equivalente a quella che avrebbe percepita la madre se avesse vissuto. L'indennità potrà essere rinnovata per deliberazione del Consiglio nella misura che crederà opportuna.

Art. 15°

Quando un impiegato od agente passi da un servizio non sottoposto a ritenuta ad altro servizio che vi è sottoposto, il tempo del suo servizio non gli sarà computato che dall'epoca del suo passaggio dall'uno all'altro servizio.

Potrà il Consiglio d'amministrazione tenergli valido l'antecedente suo servizio quando l'impiegato od agente abbia titoli speciali di benemerenza da far valere, a condizione che si sottoponga alle ritenute prescritte in circostanze analoghe dall'ultimo alinea dell'art. 6°.

Se l'impiegato od agente farà invece passaggio da un servizio sottoposto, a ritenuta ad altro servizio che non vi sia sottoposto, egli perderà ogni diritto a pensione ed alla restituzione dei fatti versamenti.

Art. 16°

Ogni impiegato od agente licenziato dal servizio prima di aver diritto a pensione, secondo il disposto dell'art. 8, e che non si trova nelle condizioni dell'art. 17°, ha di-

ritto alla restituzione dei fatti versamenti senza interessi.

Cessa questo diritto quando l'impiegato od agente si dimette volontariamente dal servizio.

L'impiegato od agente che, dimessosi volontariamente dal servizio, venisse riaccettato, perde ogni diritto a pensione pei servizi prestati antecedentemente.

Art. 17°

Per decisione del Consiglio d'Amministrazione perdono il diritto alla pensione ed alla restituzione dei fatti versamenti:

L'impiegato od agente il quale prima o dopo la liquidazione della sua pensione sia condannato per crimine o delitto di natura da portar seco la privazione dell'impiego, o sia licenziato dal servizio per furto, per vie di fatto o minaccie contro i superiori, per gravi negligenze di servizio, od abbandoni il servizio volontariamente.

La vedova che all'epoca del decesso del marito si trova divisa dal marito per Decreto del Giudice e per propria colpa, o sia condannata per crimine, o tenga condotta scandalosa, o passi ad altre nozze.

Gli orfani che vengano condannati per crimine.

Art. 18°

Quando un impiegato od agente giustifichi il suo diritto al collocamento a riposo, gli sarà liquidata la pensione, previo esame dei suoi titoli.

La decorrenza del tempo utile per la pensione comincia dal 1° del mese successivo a quello della sua assunzione in servizio.

Le pensioni ed il soccorso saranno pagati di mese in mese mediante Boni rilasciati in seguito alla produzione di Certificato regolare di sopravvivenza del titolare.

Per la vedova il Certificato dovrà anche constatare che essa si trova sempre in istato di vedovanza.

Le pensioni accordate in virtù del presente Regolamento sono considerate come assegni d'alimento, e come tali non possono cedersi nè possono essere sequestrate.

Art. 19°

La Cassa pensioni è amministrata a spese della Società, da un Comitato, i cui poteri sono determinati dal Consiglio d'Amministrazione.

Questo Comitato è principalmente incaricato di far fruttare i fondi di riserva, di liquidare le pensioni ed i soccorsi, e di occuparsi delle quistioni a cui può dare luogo l'esecuzione del presente Regolamento.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione su tutte le proposte che si riferiscono all'applicazione del presente Regolamento e che gli sono sottomesse dal Comitato sono inappellabili.

Il Comitato presenterà alla fine di ogni esercizio il resoconto della sua gestione. Il suo Rapporto approvato dal Consiglio d'Amministrazione, sarà stampato e distribuito.

Art. 20°

Il Comitato è composto di un Amministratore Delegato dal Consiglio, di un membro superiore della Direzione Generale e di tre Impiegati pure della Direzione Generale designati dal Consiglio d'Amministrazione.

La Presidenza del Comitato è devoluta al Consigliere Delegato, od in sua assenza al membro presente superiore in grado.

Il Comitato si radunerà almeno una volta ogni bimestre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

Le deliberazioni non sono valide se il numero dei membri presenti e deliberanti non è almeno di quattro.

I processi verbali delle Sedute sono comunicati al Consiglio.

Art. 21°

La Società si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il saggio della ritenuta o l'ammontare delle pen-

sioni, secondo che le risorse della Cassa saranno insufficienti od eccedenti al bisogno per far fronte al pagamento delle pensioni e dei soccorsi accordati dal Consiglio, come anche di modificare le altre disposizioni del presente Regolamento.

Non si potrà però diminuire l'ammontare della pensione a quelli che già sono pensionati o contano 20 anni di servizio compartecipante alla Cassa.

L'aumento o la diminuzione di ritenuta imposti al compartecipante sarà sopportato in egual misura dalla Società nell'importo del suo contributo.

Art. 22°

La Società si riserva altresì la facoltà di affidare ad altre istituzioni di simil genere e sotto la sua responsabilità il servizio di pensioni e soccorsi istituito dal presente Regolamento.

Art 23°

La Cassa pensioni è rappresentata in faccia all'Autorità ed ai terzi dal Direttore Generale. Epperciò debbono a lui essere indirizzate le corrispondenze che si riferiscono a quel servizio.

Art. 24°

In caso di scioglimento della Società la Cassa pensioni sarà soppressa e liquidata.

Tutti i valori appartenenti alla Cassa saranno realizzati. Si assegnerà ai titolari delle pensioni un capitale equivalente giusta le tavole di mortalità al probabile ammontare delle somme che avrebbe ancora a ricevere. Il resto verrà diviso fra i compartecipanti, in proporzione dei fatti versamenti.

Art. 25°

Il presente Regolamento sarà sottoposto all'approvazione degli Azionisti riuniti in Assemblea Generale, ottenuta la quale, andrà in vigore col 1° luglio 1869.

Quadro A

DIREZIONE GENERALE

Segretario Generale della Direzione Generale.
Capo dell' Ufficio Legale.
Capo e Sotto-Capi del Riscontro Generale.
Capo e Sotto-Capo Computista.
Capo degli Approvigionamenti.
Capo dei Titoli.
Cassiere.
Impiegati, Uscieri e Custodi.

Quadro B

DIREZIONE DELL' ESERCIZIO

a) Capi-Servizio — Ingegneri di Servizio ed Applicati — Ispettori e Sotto-Ispettori della Trazione, delle Officine, del Movimento, dei Telegrafi o Sanitari — Segretari — Contabili — Cassieri — Verificatori — Applicati — Scrivani — Disegnatori — Autografatori — Stampatori — Uscieri e Custodi.

b) Capi-Stazione — Capi Rimessa — Capi-officine — Gestori — Bigliettari — Telegrafisti — Pesatori — Guardasale.

c) Capi-Conduttori — Controllori viaggianti — Conduttori — Guardafreno — Guardafili — Macchinisti — Scaldatori — Sorveglianti.

d) Capi e Sotto-Capi Facchini — Capi e Sotto-Capi-Manovra — Capi e Sotto-Capi-Squadra — Capi e Sotto-Capi-Cantonieri — Operai — Untori — Sviatori — Vegliatori — Guardiani — Trombatori — Visitatori dei veicoli — Illuminatori — Cantonieri — Manovali e Facchini.

Quadro C

MAGAZZINI

a) Magazziniere principale — Magazzinieri Contabili — Scrivani — Pesatori Distributori.

b) Guardiani — Manovali e Facchini.

REGOLAMENTO

DELLA

CASSA DI MUTUO SOCCORSO

Art. 1°

È istituita una Cassa di mutuo soccorso a favore degli impiegati ed agenti dipendenti dalla Direzione dell'Esercizio.

Art. 2°

L'istituzione ha per iscopo:

1° Di accordare soccorsi ai compartecipanti i quali non sono temporariamente in istato di lavorare, ed eccezionalmente a quelli che furono licenziati per inabilità al lavoro;

2° Di procurare gratuitamente ai medesimi l'assistenza medica e la provvista dei medicinali;

3° Di provvedere alle spese di sepoltura in caso di decesso.

Art. 3°

La Cassa è alimentata:

1° Dalla ritenuta dell'uno e mezzo per cento prelevata sul montare dello stipendio normale o sulla mercede percepita dal compartecipante;

2° Dal contributo annuo della Società per ugual somma;

3° Dalle multe inflitte in via disciplinare al personale dell'Esercizio;

4° Dal prodotto della vendita degli oggetti abbandonati e non ritirati, in conformità del Decreto 26 settembre 1860;

5° Dal prodotto dell'impiego dei fondi;

6° Dai lasciti e dai doni fatti a favore della Cassa.

Art. 4°

Sono obbligati a partecipare a questa Cassa:

1° I Capi, Sotto-capi, impiegati tutti e facchini di Stazione, tanto nel servizio passeggieri che in quello delle merci;

2° I Capi-Conduttori, Controllori, Conduttori, Guardafreni, Capi-officina, Macchinisti, Scaldatori, Untori, Verificatori;

3° I Sorvegliatori, e Sotto capi-cantonieri, Cantonieri, Guardiani;

4° Gli operai delle officine e manovali che la Società impiega in modo stabile.

Art. 5°

La Società accorda per tre giorni la totalità della mercede all'agente ammalato pagato a quindicina.

Dopo il terzo giono l'ammalato è sussidiato dalla Cassa sulle seguenti basi:

Celibe, vedovo od ammogliato senza prole	50 0[0	della mercede
Ammogliato o vedovo con un figlio minore	55 0[0	
Id. con due figli minori . . .	60 0[0	
Id. con tre figli minori . . .	65 0[0	
Id. con quattro figli minori. .	70 0[0	
Id. con cinque figli minori e più	75 0[0	

Se il padre e la madre dell'agente vivono colla mercede di quest'ultimo, essi saranno pareggiati ai figli dell'agente.

Il sussidio giornaliero non potrà eccedere L. 2,50 nè esser minore di centesimi 80. Potrà il Direttore dell'Esercizio in casi straordinari, e sulla proposta del Comitato, aumentare il sussidio normale, a condizione però che non ecceda le lire 2,50.

Art 6°

L'impiegato od agente ammalato dovrà tosto renderne avvertito il suo capo immediato. Questi richiederà l'intervento del medico, il quale constaterà in un rapporto la natura, la causa e la durata probabile della malattia. Questo rapporto dovrà nelle 24 ore essere ricapitato al Capo-servizio, e quindi passare al Comitato della Cassa.

Art. 7°

Quando dal rapporto del medico risulti che la malattia non debba attribuirsi alle cause accennate all'art. 9, l'impiegato ammalato sarà curato a spese della Cassa, sia a domicilio, sia all'ospedale.

Il Direttore dell'Esercizio sulla proposta del medico curante fisserà il luogo della cura.

Ivi l'ammalato dovrà essere trasportato, sotto pena della perdita del soccorso in caso di rifiuto.

Art. 8°

Quando la malattia dell'agente si prolunghi al di là di tre mesi, la Direzione Generale deciderà, sulla proposta della Direzione dell'Esercizio, sentito il Comitato, se gli si deve continuare il soccorso.

Art. 9°

Non sarà accordato soccorso alcuno all'agente la cui malattia fosse conseguenza di una rissa o della intemperanza.

Sarà parimenti ritirato il soccorso all'agente la cui inabilità al lavoro si prolunghi per propria colpa.

Art. 10°

In caso di morte la sepoltura è fatta a spese della Cassa per una somma non eccedente le 30 lire.

Sarà in pari tempo accordato alla vedova od ai figli del defunto, quando questi non fosse ascritto alla Cassa Pensioni, un soccorso per una sola volta uguale a due mesi del suo ultimo emolumento.

Questo soccorso potrà essere rinnovato per decisione del Direttore Generale e sulla proposta del Direttore dell' Esercizio, sentito il Comitato, nei seguenti casi:

1° Quando l'impiegato od agente sia deceduto per disgrazie toccate in servizio;

2° Quando l'impiegato od agente fosse ascritto alla Cassa almeno da cinque anni.

Art. 11°

L' impiegato od agente resosi inabile al lavoro dopo 12 anni di servizio almeno, e non ascritto alla Cassa Pensioni, potrà ricevere un soccorso determinato ogni anno dalla Direzione Generale sulla proposta del Direttore dell' Esercizio.

Nello stabilire il montare del soccorso si prenderanno per norma:

I motivi che hanno reso l' impiegato od agente inabile al lavoro, sopratutto se per disgrazia o malattia contratta in servizio, e

La durata del servizio prestato e della sua compartecipazione alla Cassa.

Il soccorso non essendo obbligatorio per la Società, essa potrà negarlo al petente ogni qualvolta le risorse della Cassa non lo permettano, senz' obbligo di giustificare il suo rifiuto.

In nessun caso il soccorso annuo potrà superare il montare di due mesi dello stipendio o della mercede di cui godeva l' impiegato od agente.

Art. 12°

Per tutti gli impiegati ed agenti senza distinzione la partecipazione ai benefizi della Cassa non comincerà se non sei mesi dopo la loro ammissione alla medesima.

Art 13°

L'impiegato od agente licenziato per sua colpa perde ogni diritto alla restituzione dei fondi versati alla Cassa. Se sarà licenziato per riduzione d'impiego gli saranno restituiti i fatti versamenti, con deduzione dei soccorsi ricevuti in danaro e in natura, e senza interessi.

Art. 14°

Il servizio medicalo e farmaceutico è fatto dai medici e dai farmacisti della Società. Epperciò gli onorarii per visite fatte dai medici estranei alla Società, e le medicine dai medesimi fornite non saranno pagati dalla Cassa.

Art 15°

La Cassa di soccorso è amministrata, sotto la Presidenza e col concorso del Direttore dell'Esercizio, da tre impiegati superiori della Direzione dell'Esercizio, dal Magazziniere-capo e da un Segretario, nominati dal Direttore Generale sulla proposta del Direttore dell'Esercizio.

Art. 16°

Il Comitato si raduna almeno una volta al mese Propone al Direttore Generale la nomina e l'assegnamento dei medici, o la loro revoca, la tariffa dei medicinali da prelevarsi sui fondi di Cassa: amministra i fondi della Cassa e distribuisce i soccorsi secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente è prevalente. Le decisioni per essere valide devono essere prese almeno da tre membri presenti. Il Segretario non ha voto.

Il Comitato terrà registro dei processi verbali delle sedute e presenterà alla fine di ogni anno il Resoconto della sua gestione. Il rapporto sarà stampato e distribuito.

Art. 17°

La Società si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il saggio della ritenuta secondo il maggiore o minor bisogno della Cassa. In tal caso il contributo della Società sarà variato in egual proporzione.

La Società si riserva eziandio la facoltà di modificare le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Nulla però sarà innovato se non per deliberazione del Consiglio.

Art. 18°

La Cassa di Soccorso è rappresentata in faccia alle Autorità ed ai terzi dal Direttore Generale della Società. Però tutta la corrispondenza che vi si riferisce dovrà essere diretta al Direttore dell'Esercizio.

Art. 19°

In caso di scioglimento della Società la Cassa di Soccorso sarà liquidata. Cesseranno i soccorsi a quelli che annualmente ne erano provvisti, ed i fondi realizzati saranno distribuiti fra i compartecipanti in proporzione dei fatti versamenti.

Art. 20°

Il presente Regolamento sarà sottoposto all'approvazione degli azionisti riuniti in Assemblea generale, ottenuta la quale, andrà in vigore col 1° luglio 1869.

Firenze, 1869. — Stab. Civelli.



